

STATUTO

VALLE DEL MARRO - LIBERA TERRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLISTENA RC VIA PIO LA TORRE
10

Numero REA: RC - 161019

Codice fiscale: 02310840802

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

-----ALLEGATO "A" AL N. 10.821 DI RACCOLTA-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI-----

-----ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

E' costituita con sede nel comune di Polistena, la società co-
operativa denominata "VALLE DEL MARRO - LIBERA TERRA - Società
Cooperativa Sociale".-----

La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed
uffici anche altrove.-----

-----ART. 2 - DURATA-----

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre
2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemble-
a.-----

-----ART. 3 - NORME APPLICABILI-----

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,
nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del
codice civile in quanto compatibili e - per quanto ivi non
previsto e in quanto compatibili - le disposizioni sulla so-
cietà a responsabilità limitata.-----

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni
di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura
del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazio-
ni, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381,
relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e succes-
sive modificazioni e integrazioni nonché le norme del Decreto

	Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina	
	tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale".-----	
	-----TITOLO II-----	
	-----SCOPO - OGGETTO-----	
	-----ART. 4 - SCOPO-----	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazio-	
	ne privata.-----	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso attività produttive nelle quali	
	realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone	
	svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previ-	
	sto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con	
	particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. --	
	Le persone svantaggiate non possono essere in numero inferiore	
	a quello minimo previsto dalla Legge.-----	
	Ha, altresì, lo scopo di far perseguire ai soci operatori,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.-----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico	
	i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attivi-	
	tà lavorativa da svolgere instaurano con la cooperativa un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diver-	
	- 2 -	

se tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.-----

La Cooperativa aderisce all'Associazione Nazionale "Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", in quanto ne condivide lo scopo di perseguire attività di promozione sociale e culturale finalizzate alla crescita della cultura della legalità, della solidarietà, della non violenza, della tutela dell'ambiente.-----

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale.-----

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

-----ART. 5 - OGGETTO SOCIALE-----

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e al fine di realizzare il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, ha per oggetto:-----

A) la coltivazione di fondi rustici, di proprietà o condot-

	ti in affitto o in comodato gratuito o a qualsiasi altro titolo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e l'esercizio delle attività connesse ed in particolare:-----	
	** la coltivazione, trasformazione e vendita di piante officinali, con produzione di olii essenziali;-----	
	** l'esercizio dell'attività della floricoltura; la realizzazione e gestione di vivai;-----	
	** la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, il confezionamento, la commercializzazione, la vendita e la valorizzazione dei prodotti agricoli e di allevamento di propria ed altrui produzione;-----	
	** l'attività diretta alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, l'attività di ricezione ed ospitalità, il servizio di guida turistica ed accompagnamento nelle zone di interesse archeologico, storico e naturalistico, l'assunzione e l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, la realizzazione di terrazzamenti, l'attività di salvaguardia del patrimonio floro-faunistico autoctono;---	
	** l'effettuazione di servizi di consulenza agricola e tecnico-aziendale presso imprese, associazioni ed enti pubblici;---	
	** la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche	

ristiche e lo svolgimento di iniziative pubblicitarie connesse

alla propria attività;-----

** l'attività di promozione e formazione in ambito agricolo e
sociale;-----

** l'effettuazione di studi, ricerca e sperimentazione
nell'ambito del settore agricolo e delle attività ad esso con-
nesse;-----

** la sperimentazione di impianti per la produzione di energia
con metodi alternativi collegati all'attività agricola;-----

** la promozione della cooperazione etica, attraverso l'atti-
vazione di rapporti commerciali nazionali ed internazionali
con gruppi e cooperative di produttori e trasformatori ascri-
vibili al "commercio equo e solidale", atti a sviluppare reali
processi di affrancamento dal sottosviluppo e di autosviluppo
economico e sociale;-----

** l'acquisto e la vendita di fertilizzanti, antiparassitari,
attrezzi naturali, sementi, bestiame ed in genere ogni altro
materiale o scorta occorrenti all'esercizio della sua attivi-
tà.-----

B) l'attività di servizi di alloggio, nelle varie tipologie
previste dalla normativa in materia, per sviluppare una nuova
dimensione del turismo attraverso forme di ricettività ed o-
spitalità, etica e responsabile, di singoli e gruppi, anche
all'interno di beni confiscati, che diano impulso alla scoper-
ta del territorio nei suoi aspetti più autentici e nella sua

	capacità di diffondere la cultura della legalità;-----	
	C) l'attività di servizi di ristorazione, con somministra-	
	zione e senza, per valorizzare prodotti agricoli, agroalimen-	
	tari ed enogastronomici provenienti da circuiti etici e di le-	
	galità, e per promuovere forme di convivialità in cui il cibo	
	diventi vettore di valori come la giustizia, l'equità, la so-	
	lidarietà, la legalità e l'ecosostenibilità;-----	
	D) il commercio all'ingrosso e al dettaglio, attraverso	
	l'esercizio specializzato e non, di prodotti alimentari (agri-	
	coli, agroalimentari ed enogastronomici) e non alimentari, dal	
	valore aggiunto in termini di etica e legalità, provenienti da	
	produttori onesti e trasparenti, per favorire uno sviluppo e-	
	conomico sano del territorio che coinvolga i cittadini tramite	
	forme di consumo consapevole e responsabile.-----	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria stru-	
	mentali alla realizzazione degli scopi sociali, e quindi, fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico orga-	
	nizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento,	
	- 6 -	

	assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari,	
	affidamenti bancari nonché prestare fidejussioni, avalli o al-	
	tre garanzie equivalenti, anche a favore di terzi, necessarie	
	o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;-----	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali della cooperativa;-----	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti e società cui la cooperativa a-	
	derisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;----	
	d) dare adesione e partecipazione, ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;-----	
	e) la Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli	
	soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite	
	dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico	
	delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi prov-	
	vedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale.-----	
	La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento a-	

ziendale, ai sensi dell'art. 4, Legge 31 gennaio 1992 n. 59.--

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 59/92.-----

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla UE (Unione Europea), dallo Stato Italiano o da altri Enti pubblici.

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI-----

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.-----

Sono soci lavoratori coloro che:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;-----

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;-----

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;-----

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-----

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4, L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.-----

Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari", che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei

soci.-----

Possono altresì essere ammesse come soci, a norma dell'art. 11 della Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.-----

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.-----

Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi "soci finanziatori".-----

-----ART. 7 - SOCI SPECIALI-----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

a) alla loro formazione professionale;-----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

I nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.-----

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo ammini-

strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro
che debbano completare o integrare la loro formazione profes-
sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed
economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo peri-
odo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo ammini-
strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro
che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al
raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza
con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.--

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-
sce:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-
cio speciale;-----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
produttivo della cooperativa;-----

- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento
dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100 per
cento di quello previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal
successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci or-
dinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di
inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non

	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di au-	
	mento del capitale sociale o di emissione di strumenti finan-	
	ziari.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea i soci lavoratori ordinari.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della cooperativa.-----	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.-----	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.-	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento,	
	il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispet-	
	tato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguen-	
	do i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovve-	
	ro abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	- 12 -	

economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimen-

to nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo ammi-

nistrativo deve comunicare la delibera di ammissione in quali-

tà di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e

con gli effetti previsti dall'articolo 8.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-

ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei

confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità

previsti dall'articolo 12.-----

-----ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI COOPERATORI-----

Chi intende essere ammesso come SOCIO LAVORATORE dovrà presen-

tare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà con-

tenere:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita codice

fiscale e residenza;-----

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,

nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di parte-

cipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale so-

vrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo

amministrativo;-----

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-

ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui

all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche compe-

tenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore

rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente

	statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di	
	aver preso visione;-----	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere	
	preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;-----	
	e) l'accettazione espressa della clausola compromissoria di	
	cui all'articolo 40 del presente Statuto.-----	
	La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi	
	dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda	
	contenente:-----	
	a) la denominazione sociale, la sede legale, il codice fi-	
	scale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione	
	dell'attività svolta;-----	
	b) l'estratto del verbale relativo alla deliberazione di	
	adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente l'indicazione delle generalità e della	
	qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della	
	persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della	
	cooperativa;-----	
	c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;----	
	d) quanto previsto ai precedenti punti b), d) ed e) relati-	
	vi ai soci lavoratori persone fisiche.-----	
	Chi intende essere ammesso come SOCIO VOLONTARIO ai sensi	
	dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda	
	- 14 -	

contenente:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;-----

b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;-----

c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci;-----

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 40.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.-----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammini-

stratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.-----

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI-----

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di 90 giorni, che non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella cooperativa, ai sensi dell'articolo 2530 u.c. del codice civile.-----

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate nel rispetto della normativa vigente, dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea nei modi e nei termini fissati periodicamente dall'organo amministrativo, per le quote dei soci, e secondo

quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, per le azioni.-----

I soci lavoratori sono obbligati:-----

a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità
e nei termini sopra previsti;-----

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato
dall'assemblea;-----

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente
stabilita dall'organo amministrativo;-----

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporanea-
mente ad altre cooperative che perseguano identici scopi so-
ciali ed esplicino una attività concorrente, nonché di pre-
stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.-

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristi-
che della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può au-
torizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavo-
rative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso
altre cooperative.-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all'amministrazione.-----

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della

legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai so-

ci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro tra-

scrizione nel libro delle decisioni dei soci.-----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro

gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà

essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della coope-

rativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci

pari almeno ai due terzi dei voti spettanti alla base sociale

e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino al-

meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il com-

pimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono

solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi

dell'art. 2476 comma 7 cc.-----

-----ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO-----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-

sione o per causa di morte.-----

-----ART. 11 - RECESSO-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio

cooperatore:-----

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-

gimento degli scopi sociali;-----

C) se socio lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia stato

risolto per qualsiasi motivo.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli organi indicati nel successivo articolo 40.-----

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro del socio lavoratore si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.-----

-----ART. 12 - ESCLUSIONE-----

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:-----

1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----

	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;-	
	3) se socio lavoratore, che abbia subito un provvedimento	
	di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito	
	delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito	
	dei lavoratori;-----	
	4) se socio lavoratore, che nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato moti-	
	vo soggettivo;-----	
	5) se socio lavoratore, il cui ulteriore rapporto di lavoro	
	non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per ina-	
	dempimento;-----	
	6) che, se socio lavoratore di cui alla L. n. 142 del 2001,	
	sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti	
	pensionistici previsti dalla legge:-----	
	7) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----	
	8) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal pre-	
	sente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto-----	
	9) che senza giustificato motivo si renda moroso nel paga-	
	mento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa-----	
	- 20 -	

10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo nei casi in cui sia prevista;-----

11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

12) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.-----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.-----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.-----

Il licenziamento del socio lavoratore per motivi disciplinari, giusta causa o per giustificato motivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione.-----

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può atti-

vare le procedure di cui al successivo articolo 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza.

--ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE--

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dal successivo articolo 40 del presente statuto.-

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

--ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE---

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, aumentato eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 25 del presente statuto. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al prece-

dente comma.-----

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.-----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.---

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-----

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore, consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro, salva contraria disposizione dell'organo amministrativo, comporta il venir meno dal rapporto sociale.-----

-----ART. 15 - MORTE DEL SOCIO-----

25 di 54

dall'articolo 4 della legge 59/1992.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,
ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a
proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-
tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le
condizioni del trasferimento.-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una spe-
cifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale
sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per
il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei
soci sovventori, di cui al successivo art. 23 del presente
statuto.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-
zioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cin-
quanta) ciascuna. -----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori
da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al
venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte
restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

-----ART. 18 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede
di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-
sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo

gradimento dell'organo amministrativo.-----

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente; gli amministratori hanno facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali l'organo amministrativo abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.--

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.-----

-----ART. 19 - EMISSIONE DEI TITOLI-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze prescritte per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;-----
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e

in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;-----

- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;-----

- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;-----

- il termine minimo di durata del conferimento;-----

- i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.-----

-----ART. 20 - DIRITTO DI VOTO-----

-----DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI-----

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.-----

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.-----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna as-

semblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.-----

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 19.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla

lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.-----

-----ART. 21 - RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI-----

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.-----

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.-----

-----ART. 22 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO-----

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans.-----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;-----

- le eventuali modalità di circolazione;-----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi;-----

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.--

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
presente articolo e al relativo rappresentante comune si ap-
plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codi-
ce civile, in quanto compatibili con le disposizioni del pre-
sente statuto. -----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO-----

-----ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile
ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, cia-
scuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge
e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea

b) dal capitale sociale dei "soci finanziatori" di cui al
precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative cia-
scuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta), cui è im-
putato il 'Fondo per il potenziamento aziendale' costituito
con i conferimenti dei soci sovventori di cui all'articolo 17

del presente statuto;-----

c) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti-----

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva straordinaria indivisibile.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per effetto di rivalutazione o ristorno.-----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.-----

-----ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.-----

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.-----

Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice

civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui

all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.-----

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione,

nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti

dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere

di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella

suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione

dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo

comma dell'articolo 2364 del codice civile, entro 180 giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'organo amministrativo con propria deliberazione, presa prima

della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze

per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. -----

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi

vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, me-

diante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dall'organo amministrativo.-----

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico; per i soci lavoratori, la ripartizione del ristorno è disposta in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.-----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

-----ART. 25 - DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;-----

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----

	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia -----	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;-----	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;-----	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.-	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.-----	
	Gli importi destinati all'erogazione del ristoro, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al	
	- 34 -	

Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati
alla remunerazione del capitale sociale.-----

-----TITOLO VI-----

-----GOVERNO DELLA SOCIETA'-----

-----ART. 26 - ORGANI SOCIALI-----

Sono organi della società:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) l'organo amministrativo;-----

c) l'organo sindacale, se nominato.-----

-----SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI-----

-----ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra
materia che la legge e il presente statuto riservano alla loro
competenza:-----

1) approvazione del bilancio consuntivo, la ripartizione
del ristorno e distribuzione degli utili ai sensi dei prece-
denti articoli 24 e 25 del presente statuto-----

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del
periodo di durata del loro mandato e il numero degli ammini-
stratori, nel rispetto del successivo art. 33 del presente
statuto, ovvero di un amministratore unico;-----

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli am-
ministratori per la loro attività;-----

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque
opportuno, di un organo di controllo ai sensi dell'articolo

	2477 del codice civile e determinazione del compenso ad esso	
	spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di	
	controllo;-----	
	5) conferimento, se obbligatorio per legge o se ritenuto	
	comunque opportuno e su proposta motivata dell'organo sindaca-	
	le se nominato, dell'incarico ad effettuare la revisione lega-	
	le dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 37	
	del presente statuto e la determinazione del corrispettivo re-	
	lativo all'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali	
	criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso	
	dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla leg-	
	ge, sentito il sindaco se nominato;-----	
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521	
	C.C.-----	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convo-	
	cata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione	
	successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronun-	
	cia assembleare;-----	
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo IV del presente statuto;-----	
	9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il ver-	
	bale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice	
	civile;-----	
	10) decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	- 36 -	

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-

ti dei soci.-----

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più ammini-

stratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro ap-

provazione.-----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione as-

sembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.-----

-----ART. 28 - DIRITTO DI VOTO-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-

scritti nel libro dei "soci operatori" e nel libro dei "soci

finanziatori" da almeno novanta giorni, che non siano in mora

nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte e nei cui

confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione,

ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a

norma del presente statuto.-----

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti

stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto

previsto dal precedente art. 20 del presente statuto.-----

Nel caso in cui il socio operatore sia anche socio finanzia-

tore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio coope-

ratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538,

comma 2 del c.c.. Per i soci speciali si applica l'art. 7 del

presente statuto.-----

-----ART. 29 - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.-----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, fax o e-mail, spedito o consegnato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.-----

L'avviso di convocazione può indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.-----

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.-----

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e quando tutti gli amministratori ed il sindaco o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore

re, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli
atti della società, nella quale dichiarano di essere informati
su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non
opporsi alla trattazione degli stessi.-----

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto
previsto nel precedente articolo 24 del presente statuto per
l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative
cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri
rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere pro-
posta dai soci che non vi hanno consentito. -----

-----ART. 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o
siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai so-
ci.-----

In caso di eventuale seconda convocazione, l'assemblea è rego-
larmente costituita qualunque sia il numero dei soci interve-
nuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessa-
ria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-
presentati.-----

Per le decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costi-
tutivo e dello statuto, il compimento di operazioni che com-

portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo sciogli-

mento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di

svolgimento della liquidazione, l'assemblea è regolarmente co-

stituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando in-

tervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti

spettanti ai soci e delibera con la maggioranza assoluta dei

voti dei soci presenti o rappresentati.-----

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo

svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e il

socio e non costituenti parte integrante dell'atto costituti-

vo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'as-

semblea con le maggioranze previste per la modifica dell'atto

costitutivo o dello statuto.-----

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o

video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono

essere identificati, a tutti deve essere consentito di inter-

venire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare

e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti tratta-

ti.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----

-----ART. 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-

nistrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla

persona designata dagli intervenuti; il presidente

dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, ac-

certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il

suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli

esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ri-

tardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve

consentire - per ciascuna votazione e anche per allegato -

l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale

devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiara-

zioni pertinenti l'ordine del giorno.-----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo a cura del presi-

dente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli ammi-

nistratori, dal notaio.-----

-----SEZIONE II AMMINISTRATORI-----

-----ART. 32 - AMMINISTRATORI-----

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei

soci cooperatori che possono eleggere uno o più amministrato-

ri.-----

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è

scelta fra i soci cooperatori.-----

Un numero di consiglieri inferiore a un terzo del numero com-

plexivo dei membri del Consiglio di amministrazione può esse-

re scelto tra i soci finanziatori persone fisiche o tra i rap-

presentanti dei soci finanziatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi,
secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea
dei soci, e sono rieleggibili.-----

Il mandato degli amministratori è gratuito salva diversa de-
terminazione della Assemblea dei soci.-----

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali com-
pensi dovuti agli amministratori per la loro attività; spetta
agli amministratori determinare l'eventuale compenso dovuto ai
membri che siano investiti di particolari cariche in conformi-
tà del presente statuto.-----

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestio-
ne ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione
dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla de-
cisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.----

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilan-
cio di esercizio, devono indicare specificamente nella rela-
zione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri
seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello sco-
po mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assun-
te con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

-----ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la coopera-
tiva è amministrata da un consiglio di amministrazione che si
compone da n. 3 a n.5 consiglieri, secondo la determinazione

dell'assemblea in sede di nomina. -----

Il consiglio o l'assemblea ne eleggono il presidente e il vice
presidente. -----

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere
presente più anziano in età.-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno
di cinque giorni prima dell'adunanza o consegnata a mano e nei
casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in
modo che i consiglieri, il sindaco e il revisore (se nominati)
ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a
parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni
sono palesi. -----

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto
determinante di un amministratore in conflitto di interessi
con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale,
possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministra-
tori e, ove nominati, dall'organo sindacale o dal revisore.---

-----ART. 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-----

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza degli amministratori rimasti in carica sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.-----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade. L'organo sindacale, se nominato, convoca d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione-----

-----ART. 35 - RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.-----

Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.-----

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi a uno o più degli amministratori, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.-----

-----SEZIONE III - ORGANI DI CONTROLLO-----

-----ART. 36 - ORGANO SINDACALE-----

I soci cooperatori, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un organo di controllo o un revisore con i poteri e le competenze previste dalla legge.-----

In ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 2543, comma 2 e 3, del codice civile e del 1° comma dell'art. 2543 del co-

- 46 -

gli amministratori, il sindaco deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.-----

Il sindaco, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.-----

Il sindaco può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

L'azione di responsabilità nei confronti del sindaco può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti dei soci.-----

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.-----

-----ART. 37 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

La revisione legale dei conti sulla società può essere affidata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione

	legale iscritti nell'apposito Registro.-----	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito	
	dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo sindacale ove	
	nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al	
	revisore legale o alla società di revisione legale per	
	l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per	
	l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.--	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.-----	
	Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione	
	legale dei conti:-----	
	1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilan-	
	cio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto-----	
	2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti di gestione;-----	
	3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto,	
	il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e cor-	
	retto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato	
	economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme	
	che li disciplinano;-----	
	4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione	
	sulla gestione con il bilancio.-----	
	- 48 -	

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo com-
ma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione
legale dei conti al sindaco unico, ove questo sia nominato. In
tal caso, lo stesso deve essere un revisore legale iscritto
nell'apposito registro.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ART. 38 - SCIoglimento-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-
Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli ammini-
stratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corri-
spondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese.-----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della
cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-
semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:--

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento
del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della società;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-
ne; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla
cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche
di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti neces-

sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.-----

-----ART. 39 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE-----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti nell'ordine:-----

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e dei dividendi eventualmente maturati;-----

b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate delle somme attribuite a titolo di ristorno, di rivalutazione ed i dividendi eventualmente maturati.-----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

-----ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con gli effetti previsti dal d. lgs. 5/2003 e d. lgs. 28/2010.

Ogni controversia non risolta tramite la mediazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.-----

Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.-----

-----ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Firmato: Domenico Fazzari-----

Vittorio Pasquale notaio-----

Il presente documento informatico è conforme all'originale documento cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso
registro imprese, registrato a Palmi in data 5 aprile 2016, al n. 1123.
Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis Tabella D.P.R. 642/72.
Polistena, il 12 maggio 2016.